CORONAVIRUS
OVERCOMING THE DIFFICULTIES

COOPERAZIONE TRA IMPRESE NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS. L'AGCM FORNISCE NUOVE INDICAZIONI PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Dando seguito al *temporary framework* adottato dalla Commissione Europea l'8 aprile 2020 per valutare la conformità alle norme di concorrenza degli accordi di cooperazione tra imprese volti a fronteggiare i problemi legati alla scarsità, alla distribuzione e al trasporto di beni essenziali nella lotta al *coronavirus*[1], in data 24 aprile 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato una Comunicazione[2] che fornisce i criteri di massima che verranno utilizzati per valutarli.

Fermo restando che le imprese rimangono direttamente responsabili dell'autovalutazione della conformità dei loro accordi al diritto della concorrenza, e che pertanto la loro notifica preventiva riveste di regola un ruolo oramai marginale, l'AGCM si è dichiarata disponibile a fornire indicazioni preventive in relazione a progetti di collaborazione finalizzati alla produzione e alla distribuzione di beni appartenenti a filiere essenziali nel contrasto alla pandemia, laddove esistano dubbi sulla loro compatibilità con la normativa nazionale antitrust[3]. Più particolarmente, per quanto riguarda le forme di cooperazione nel settore sanitario ed in quello agro-alimentare, queste potrebbero consistere nell'affidare ad un'associazione di categoria o a terzi indipendenti, tra le altre cose, i) il coordinamento del trasporto e della distribuzione delle materie prime, contribuendo all'identificazione di quelle rispetto a cui quali sussistono rischi di carenza, ii) l'individuazione dei beni a rischio di carenza, e iii) la raccolta di informazioni aggregate sulle capacità produttive disponibili nel settore. Inoltre, l'AGCM potrebbe valutare gli scambi di informazioni disaggregate e sensibili resi necessari dal coordinamento tra le imprese con maggiore flessibilità, purché limitati nel tempo e conformi al principio di proporzionalità. Infine, le imprese potrebbero fissare dei prezzi massimi per i propri prodotti conformemente alle norme in materia di accordi verticali[4], in modo da contrastare gli aumenti di prezzo ingiustificati al livello della distribuzione. In ogni caso, non

[1] Com. Comm. C(2020) 3200 final del 08.04.2020, *Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[2] Disponibile al seguente LINK.
[3] Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, GU n. 240 del 13.10.1990.
[4] Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, *GUUE L 102, 23.04.2010.*

saranno tollerate forme di collaborazione aventi per obiettivo o per effetto di trarre profitto dall'emergenza *coronavirus* od abusare di situazioni di dominanza.

Oltre a ciò, in via del tutto eccezionale e a propria discrezione, l'AGCM potrà fornire alle imprese interessate da progetti di collaborazione del tipo di cui sopra, delle assicurazioni di conformità (c.d. "*comfort letter*") in forma scritta in relazione ad iniziative specifiche e sufficientemente definite. La *comfort letter* avrà effetti solamente sul piano nazionale.

27 aprile 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.

Roberto A. Jacchia
PARTNER

r.jacchia@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano

Marco Stillo
ASSOCIATE

m.stillo@dejalex.com
+32 (0)26455670
Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles